



SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE
sottoscritto ai sensi dell'articolo 15 della L. 241/1990

ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI INTERVENTI COFINANZIATO CON LE RISORSE DEL FONDO UNICO NAZIONALE PER IL TURISMO (FUNT) DI CONTO CAPITALE 2025. ART. 1, COMMA 368 LEGGE 30 DICEMBRE 2021, N. 234.

TRA

La Regione del Veneto, di seguito denominata "Regione" con sede legale in Venezia - Dorsoduro 3901, C.F. 80007580279, rappresentata dal Direttore della Direzione Turismo e Marketing territoriale....., nato a il....., codice fiscale il quale interviene nel presente atto per conto della Regione, presso la cui sede elegge domicilio ai sensi e per gli effetti del presente atto di cui alla Legge regionale n. 54/2012 e per dare esecuzione alla Deliberazione della Giunta regionale n. 1337 del 28 ottobre 2025, alla Deliberazione della Giunta regionale n. 1511 del 20 novembre 2025 e alla Deliberazione della Giunta regionale n. del.....;

E

Il Comune di....., di seguito denominato "Comune", con sede legale in....., C.F....., rappresentato da..... in qualità di autorizzato a sottoscrivere il presente Accordo di Collaborazione con atto di n.....in data.....esecutivo ai sensi di legge;

PREMESSO CHE

- con Legge 30 dicembre 2021, n. 234 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" è stato istituito, ai sensi dell'art. 1, comma 368, un fondo denominato "Fondo Unico Nazionale per il Turismo (FUNT) di conto capitale" destinato alla realizzazione di investimenti finalizzati ad incrementare l'attrattività turistica del Paese, anche in relazione all'organizzazione di manifestazioni ed eventi, compresi quelli sportivi, connotati da spiccato rilievo turistico;
- con Decreto del Ministro del Turismo del 5 giugno 2025, prot. n. 0178996, è stato aggiornato l'atto di programmazione triennale del FUNT di conto capitale 2025-2027, con il quale si è provveduto a ridefinire gli indirizzi politico-amministrativi stabiliti nel precedente atto di programmazione, nonché ad individuare i soggetti beneficiari dei contributi, gli interventi finanziabili, le spese ammissibili e le modalità di monitoraggio e rendicontazione;
- a seguito di un confronto collaborativo con il Ministero del Turismo, nella seduta del 2 ottobre 2025 la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato, in auto coordinamento, la proposta di ripartizione delle risorse del FUNT di conto capitale - annualità 2025 - da assegnare a ciascuna Regione. Tale proposta prevedeva che alla Regione del Veneto fosse assegnata una dotazione complessiva pari ad Euro 2.932.000,00 su un totale di Euro 27.400.000,00 ripartiti tra tutte le Regioni e le Province autonome;
- la Giunta regionale, alla luce del sopra menzionato atto di programmazione e tenuto conto della citata proposta di riparto, con DGR n. 1337 del 28 ottobre 2025, ha approvato il Programma degli interventi da sottoporre al Ministero del Turismo per la verifica di ammissibilità ai fini del cofinanziamento nella misura massima del 50% del FUNT per un importo di Euro 2.930.000,00 su un totale complessivo di Euro 2.932.000,00;



cbc25a86



- successivamente, nella seduta del 6 novembre 2025 la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, a seguito della nota prot. n. 0256685/25 del Segretariato generale del Ministero del Turismo, ha approvato una nuova proposta di ripartizione delle risorse del FUNT di conto capitale - annualità 2025, da assegnare a ciascuna Regione. In base a tale proposta alla Regione del Veneto è stata attribuita una dotazione complessiva pari ad Euro 2.982.000,00 su un totale di Euro 28.400.000,00 ripartiti tra tutte le Regioni e le Province autonome;
- tenuto conto della citata nuova proposta di riparto, la Giunta regionale, con DGR n. 1511 del 20 novembre 2025, ha approvato una proposta di ulteriori interventi, rispetto a quelli già approvati con DGR n. 1337 del 28 ottobre 2025, da sottoporre al Ministero del Turismo per la verifica di ammissibilità ai fini del cofinanziamento nella misura massima del 50% del FUNT di conto capitale per l'anno 2025 per un importo di Euro 52.000,00;
- il Ministero del Turismo, con Decreto prot. reg. gen. n. 265010 del 21 novembre 2025, ha aggiornato l'Atto di programmazione triennale del FUNT di conto capitale, annualità 2025-2027, prot. n. 178996 del 5 giugno 2025, modificando l'art. 7, comma 1 dello stesso e disponendo che le risorse del FUNT di conto capitale destinate alle Regioni possano essere trasferite, da queste ultime, ai soggetti attuatori degli interventi nella misura ammessa dal Ministero nel programma annuale di interventi approvato, previa acquisizione di progettazione definitiva relativa all'intervento ammesso a finanziamento;
- con Decreto del Ministero del Turismo, prot. reg. gen. n. 117152 del 24/07/2026, è stata approvata la ripartizione, tra le Regioni e le Province Autonome, della quota pari all'80% delle risorse del FUNT di conto capitale per l'annualità 2025 di importo pari ad Euro 28.400.000,00, con quantificazione in Euro 2.982.000,00 per la Regione del Veneto. Con il medesimo decreto si è preso atto del parere reso dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato con nota prot. RGS n. 155823 dell'8/06/2026 secondo cui l'impegno e il trasferimento, alle Regioni, delle somme a valere sul FUNT di parte capitale – annualità 2025 - debbano avvenire, da parte del Ministero del Turismo, entro e non oltre il 31 dicembre 2026;
- con Decreto ministeriale, prot. reg. gen. n. 134016 del 4 settembre 2026, pubblicato sul sito del Ministero del Turismo in data 11 settembre 2026, sono stati approvati gli interventi proposti dalla Regione del Veneto e, ai fini del loro cofinanziamento, è stata disposta l'assegnazione, in favore della Regione del Veneto, di un contributo, a valere sul FUNT di conto capitale - annualità 2025, di importo complessivo pari ad Euro 2.982.000,00;
- il Decreto di cui al punto precedente ha posticipato i termini dei cronoprogrammi di tali interventi con decorrenza iniziale a partire dalla data di entrata in vigore del provvedimento stesso, prevedendo che gli interventi ammessi a finanziamento debbano essere portati a conclusione entro 24 mesi dalla data di perfezionamento del citato Decreto. Ha, inoltre, disposto che le risorse destinate alla Regione del Veneto siano da questa trasferite ai soggetti attuatori previa acquisizione del Progetto definitivo relativo agli interventi ammessi a finanziamento. Ai fini del presente Accordo, per progettazione definitiva si intende il progetto di fattibilità tecnico-economica di cui all'art. 41 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

DATO ATTO CHE

- tra gli interventi ammessi al cofinanziamento del FUNT di conto capitale annualità 2025 vi è il progetto “.....” presentato dal Comune di cui alla scheda approvata con la DGR n. del....., per un importo complessivo di Euro.....di cui Euro a carico del Comune ed Euro a valere sul cofinanziamento da parte del FUNT per il tramite della Regione;
- con Delibera n. del....., la Giunta comunale del Comune si è espressa favorevolmente in merito al cofinanziamento con propri fondi pari ad Euro....., per la parte di propria competenza del citato intervento;



cbc25a86



- con DGR n. del.....è stato approvato lo schema di Accordo di collaborazione tra la Regione e il Comune per la realizzazione dell'intervento "....." incaricando il Direttore della Direzione Turismo e Marketing territoriale dell'esecuzione del provvedimento stesso, inclusa la gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa dei procedimenti da esso derivanti, ivi compresa la sottoscrizione del presente Accordo di Collaborazione;

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Condizioni generali e forma dell'Accordo

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo che ha la forma elettronica, ai sensi dell'articolo 15 della Legge n. 241/1990.

Articolo 2 - Oggetto

Oggetto del presente Accordo di collaborazione è la realizzazione, a cura del Comune dell'intervento denominato "....." di cui alla DGR n. del....., per un importo complessivo di Euro(iva inclusa) di cui Euro a carico del bilancio del Comune ed Euro.....a valere sulle risorse del Fondo Unico Nazionale per il Turismo (FUNT) di conto capitale - annualità 2025 - per il tramite della Regione.

Articolo 3 – Impegni del soggetto attuatore

Il Comune si impegna a rispettare i termini del cronoprogramma previsto dalla scheda dell'intervento, di cui alla DGR n. del..... che, come disposto dall'art. 1 del Decreto del Ministro del Turismo prot. reg. gen. n. 134016 del 4 settembre 2026, si intendono posticipati con decorrenza iniziale a partire dalla data di entrata in vigore del suddetto atto pubblicato sul sito del Ministero del Turismo in data 11 settembre 2026, garantendo, in particolare, la conclusione dell'intervento entro 24 mesi dalla suddetta data di perfezionamento del provvedimento in questione senza possibilità di proroghe.

Nel rispetto del decreto di cui al punto precedente il Comune si impegna inoltre:

- a concludere l'intervento di cui all'art. 2 entro il 10 settembre 2028 senza possibilità di alcuna proroga;
- a trasmettere alla Regione il Progetto definitivo dell'intervento ammesso a finanziamento nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2027 e il 31 ottobre 2027. Ai fini del presente Accordo, per progettazione definitiva si intende il progetto di fattibilità tecnico-economica di cui all'art. 41 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
- a comunicare eventuali modifiche al cronoprogramma per la realizzazione dell'intervento entro e non oltre 30 giorni dal termine indicato nel cronoprogramma medesimo;
- a utilizzare, in tutte le attività e sui materiali destinati alla comunicazione e alla promozione dell'intervento, il logo regionale "veneto.eu" e il logo del Ministero del Turismo, assicurando un adeguato livello di visibilità e di promozione al contributo del Ministero stesso;
- a presentare alla Direzione Turismo e Marketing territoriale una rendicontazione semestrale sullo stato di avanzamento delle attività relative al citato intervento, corredata da un quadro economico aggiornato e allegando le fatture e quietanze di pagamento attestanti l'avanzamento del progetto, recanti l'indicazione del CUP e il riferimento al progetto;



cbc25a86



- a provvedere all'alimentazione del sistema di monitoraggio degli interventi delle opere pubbliche mediante il sistema di monitoraggio della banca dati delle pubbliche amministrazioni - BDAP, di cui al decreto legislativo 26 dicembre 2011, n. 229;
- ad attenersi, in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture gestite nell'ambito del già citato intervento, alla normativa statale vigente sugli appalti di lavori, servizi e forniture (D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36);
- a consegnare, su richiesta della Regione, tutta la documentazione tecnica ed amministrativa relativa alle attività dell'intervento oggetto del presente Accordo di collaborazione. In particolare si impegna a presentare alla Regione, entro e non oltre il 31 ottobre 2028, una relazione finale dettagliata delle attività realizzate, accompagnata dalla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, allegando il certificato di regolare esecuzione degli interventi ed i relativi documenti contabili di spesa, ovvero il piano finanziario aggiornato a rendicontazione delle spese, copia delle fatture e delle quietanze di pagamento recanti l'indicazione del CUP e il riferimento al progetto in modo da consentire alla Regione analogo adempimento nei confronti del Ministero del Turismo entro il 31 dicembre 2028.

Articolo 4 – Impegni della Regione

La Regione si impegna:

- a presentare al Ministero del Turismo una rendicontazione semestrale sullo stato di avanzamento delle attività relative all'intervento ammesso a finanziamento, corredata da un quadro economico aggiornato, dalle fatture e quietanze di pagamento attestanti l'avanzamento del progetto, recanti l'indicazione del CUP e il riferimento al progetto stesso;
- a presentare al Ministero del Turismo entro il 31 dicembre 2028, una relazione dettagliata delle attività realizzate, accompagnata dalla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, allegando il certificato di regolare esecuzione dell'investimento ed i relativi documenti contabili di spesa;
- a trasferire al Comune, secondo quanto disposto all'art. 6 del presente Accordo, a titolo di cofinanziamento per la realizzazione dell'intervento oggetto del presente Accordo di collaborazione, l'importo complessivo di Euro, a valere sulle risorse FUNT di conto capitale - annualità 2025.

Articolo 5 – Durata

La durata del presente atto decorre dal momento della stipula e si conclude il 31 dicembre 2028. Tale termine potrà essere prorogato con motivato Decreto del Direttore della Direzione Turismo e Marketing territoriale, ove fosse necessario per garantire la conclusione degli adempimenti previsti dall'Accordo stesso.

Articolo 6 – Piano finanziario e modalità di pagamento

La Direzione Turismo e Marketing territoriale provvederà al trasferimento in un'unica soluzione, ai sensi dell'art. 57 del D. Lgs 118/2011, a favore del Comune, della somma di Euro di cui all'art. 4, previa sottoscrizione del presente Accordo e previa presentazione, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2027 e il 31 ottobre 2027, della progettazione definitiva relativa all'intervento in oggetto, tramite appositi atti formali, secondo la vigente normativa di riferimento.

Il contributo regionale è pari al 50% della spesa ammissibile effettivamente sostenuta e rendicontata, entro il limite massimo previsto dall'art. 4. Qualora, in sede di rendicontazione finale, la spesa effettivamente sostenuta risulti inferiore al costo complessivo previsto, il contributo è ridotto in proporzione a siffatta spesa e il Comune è tenuto a restituire alla Regione la differenza tra l'importo erogato e quello risultante da tale rideterminazione. In caso di revoca del finanziamento, il Comune è tenuto a restituire l'intero importo erogato.



cbc25a86



Articolo 7 – Attività di vigilanza, di indirizzo e controlli

Le attività, oggetto del presente Accordo, sono svolte dal Comune sotto la vigilanza della Regione - Direzione Turismo e Marketing territoriale, che adotterà idonei provvedimenti nel caso in cui si verifichino ritardi o inadempimenti.

La Direzione Turismo e Marketing territoriale si riserva la possibilità di effettuare opportune verifiche volte ad accertare - anche tramite riscontri documentali - la corretta esecuzione delle attività facenti capo al Comune in relazione all'intervento oggetto del presente Accordo.

Articolo 8 - Recesso e inadempimenti

In caso di gravi inadempimenti da parte del Comune che non consentano la realizzazione dell'intervento oggetto del presente Accordo, la Regione può recedere dall'Accordo di collaborazione stesso con un preavviso di almeno n. 30 (trenta) giorni, notificato alla controparte tramite PEC.

Il recesso comporta la revoca del cofinanziamento a valere sul contributo del Ministero del Turismo e la restituzione da parte del Comune delle somme trasferite dalla Regione a valere sul cofinanziamento concesso dal Ministero del Turismo.

Articolo 9 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e, in particolare, dell'art.6 comma 1 lett. b), nonché del D.lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018, in tema di liceità del trattamento, le Parti si danno reciprocamente atto, ed accettano, che i dati personali relativi a ciascuna di esse siano trattati per le finalità connesse all'esecuzione del presente Accordo, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, ovvero per finalità di informazione legate ai servizi, ovvero ancora per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla normativa vigente o dalle Autorità competenti.

Ai fini sopra evidenziati, le Parti precisano che l'acquisizione dei rispettivi dati personali è considerata dalle stesse quale presupposto indispensabile per l'esecuzione del presente Accordo, in conformità a quanto disposto dalla normativa sopracitata.

Le Parti si impegnano a garantire la correttezza del trattamento nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del GDPR e adeguate misure di sicurezza a protezione dei dati trattati ai sensi di quanto disposto dall'art. 32 del GDPR, nonché a custodire i documenti contenenti eventuali dati personali particolari (art. 9, par. 1, del GDPR) e/o dati relativi a condanne penali e reati, in maniera che ad essi non accedano persone non autorizzate.

Le Parti garantiscono, altresì, la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali vengano a conoscenza in relazione al trattamento svolto per il progetto in argomento, anche da parte del personale impiegato e dei propri collaboratori (persone autorizzate al trattamento).

Articolo 10 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai fini di quanto disposto dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", il Comune:

- a) dichiara di essere informato in ordine alle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. e di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ivi previsti;
- b) dichiara di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del presente Accordo;



c) si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Venezia - della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

d) si obbliga a inserire nei contratti con i propri subcontraenti, a pena di nullità assoluta del subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 11 - Foro competente

Tutte le eventuali controversie, che possono derivare dall'esecuzione del presente Accordo, sono devolute, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 104/2010, al Tribunale Amministrativo regionale del Veneto con sede a Venezia.

Articolo 12 – Registrazione

Il presente Accordo di collaborazione è oggetto di registrazione solo ed esclusivamente in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, 2° comma, del D.P.R. n. 131/1986, con tutte le spese a carico del richiedente. Il presente Accordo stipulato tra Enti pubblici è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 16 della tabella B allegata al DPR n. 642/1972.

Articolo 13 - Norma di rinvio

Il presente Accordo è composto da n. 13 articoli. Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo, si fa rinvio a quanto previsto in materia dalla vigente normativa comunitaria e nazionale.

Letto, approvato e sottoscritto.

Venezia, ...

Per la Regione del Veneto
Il Direttore della Direzione Turismo e Marketing territoriale

(firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n.82/2005)

Per il Comune di(....)

(firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n.82/2005)



cbc25a86

